



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Il Pareggio di Bilancio

D.Lgs. 118 del 23/06/2011

L. n. 208 del 28/12/2015

Circolare MEF n. 5 del 10/02/2016

Dott. Antonino Mineo

Presidente Sezione ASFEL Sicilia

Dottore Commercialista – Revisore Enti pubblici

a.mineo@asfel.it

PREMESSA

- ❑ In attesa dell'applicazione della legge di attuazione del pareggio di bilancio in costituzione (L. 243/12) la legge di stabilità per il 2016 ha previsto il superamento del patto di stabilità interno e l'introduzione di un vincolo di pareggio di bilancio «attenuato».
- ❑ I soggetti interessati sono regioni, province, città metropolitane e comuni (compresi quelli inferiori a 1.000 abitanti).
- ❑ Il vincolo del pareggio è basato sul saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali (definiti dagli schemi del D.Lgs. 118/2011).
- ❑ Tra le entrate non sono compresi l'avanzo e il nuovo indebitamento
- ❑ Il controllo è effettuato solo sulla competenza «potenziata» escludendo la gestione di cassa ed il concetto della competenza mista

- ❑ E' previsto un prospetto fin dall'impostazione del bilancio di previsione;
- ❑ Sono previste esclusioni **per edilizia scolastica e bonifiche ambientali**
- ❑ Le sanzioni per il mancato rispetto consistono in severissimi vincoli gestionali e limitazioni amministrative;
- ❑ Sono previste norme per il monitoraggio infra-annuale;
- ❑ A conclusione risulta necessaria una certificazione sul rispetto del patto sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
- ❑ Sono previsti patti di solidarietà di natura orizzontale e/o verticale (non riproposto il patto incentivato);
- ❑ Rinviato l'applicazione della Legge 243/2012 e il coordinamento regionale sull'indebitamento degli enti locali.

- **COMMA 707** *Abrogazione patto di stabilità interno*

Il comma 707 abroga la normativa relativa al patto di stabilità interno. Rimangono fermi gli adempimenti per il monitoraggio e la certificazione del patto 2015, nonché le sanzioni per il mancato rispetto dell'obiettivo patto 2015 e degli anni precedenti.

Analogamente, restano in vigore gli effetti connessi alla disciplina dei patti orizzontali 2014-2015. Restano altresì in vigore gli adempimenti previsti in capo alle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015 Legge 190/2014 (L. stabilità 2015).


- **COMMA 709** *Introduzione del pareggio di bilancio*

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L. 243/2012, *[regioni, comuni (tutti), province, città metropolitane]*

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

- **COMMA 710** *Definizione obiettivo*

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.



esclusi i vincoli sulla gestione di cassa sostituito il principio
della competenza mista

- **COMMA 711** *Definizione di entrate e spese finali*

Ai fini dell'applicazione del comma 710, **le entrate finali** sono quelle ascrivibili **ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5** dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011, e **le spese finali** sono quelle ascrivibili **ai titoli 1, 2 e 3** del medesimo schema di bilancio.

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

- **COMMA 712** *Prospetto sul pareggio di bilancio*

A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è **allegato un prospetto obbligatorio** contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711.

Il prospetto allegato al bilancio di previsione **non considera** gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del D. Lgs. 118/2011.

Con riferimento all'esercizio 2016, **il prospetto è allegato al bilancio di previsione** già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del D. Lgs. 118/2011.

- **COMMA 712**

La norma mira a garantire già in sede di redazione del bilancio previsionale, il rispetto dell'equilibrio finale (pari o superiore a zero) comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, desunto **dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate finali e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica"** (lettera O) e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio 2016 (solo cessione) e degli esercizi precedenti (cessione e recupero).

Si fa presente che anche il prevedibile sfioramento del saldo obiettivo di finanza pubblica, evidenziato già nel corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della **magistratura contabile** affinché gli organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente

- **COMMA 712 – Circolare MEF n. 5/2016**

Contenimento della Spesa

l'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispongono che **il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica».**

Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario **deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica.** In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). **La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.**

- **COMMA 713** *Esclusione/1 Edilizia scolastica*

Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 713 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di **edilizia scolastica** effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L'esclusione opera nel limite massimo di **480 milioni di euro**.

Esclusione 1/ richieste entro 1 marzo

A tal fine gli enti locali comunicano, entro **il termine perentorio del 1 marzo**, alla Presidenza del Consiglio dei ministri . Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,

gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711.

- **COMMA 713** *Esclusione 1/ criteri prioritari*

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

- a)** spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del DL 22/2014, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della L. 190/2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a partecipazioni e finanziamenti della BEI destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del DL 66/2014;
- b)** spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del DL 104/2013;
- c)** spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

- **COMMA 713** *Esclusione 1/ risposta entro il 15 aprile*

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare **entro il 15 aprile 2016**.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto D. Lgs. 229/2011.

- **COMMA 716** *Esclusione 2/ Bonifica ambientale*

Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di **bonifica ambientale**, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L'esclusione opera nel limite massimo di **20 milioni di euro**.

PAREGGIO DI BILANCIO : ESEMPIO

ENTRATE			SPESE		
TIT 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.260,00	TIT 1	Spese correnti	4.860,00
TIT 2	Trasferimenti Correnti	540,00	<i>di cui FPV</i>		60,00
TIT 3	Entrate extratributarie	810,00	TIT 2	Spese in C/capitale	1.470,00
TIT 4	Entrate in C/capitale	510,00	<i>di cui FPV</i>		450,00
TIT 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	90,00	TIT 3	Spese per incrementi di attività finanziarie	90,00
TIT 6	Accensione di prestiti	240,00	TIT 4	Rimborso prestiti	360,00
TIT 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	60,00	TIT 5	Chiusura anticipazione da istituto tesoreria/cassiere	60,00
TIT 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	600,00	TIT 7	Spese per conto di terzi e partite di giro	600,00
FPV	FPV	570,00			
AV	AVANZO di AMM.NE	270,00			
TOTALE		7.950,00	TOTALE		7.950,00

ENTRATE			SPESE		
TIT 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.260,00	TIT 1	Spese correnti al netto del FPV [4,860- 60]	4.800,00
TIT 2	Trasferimenti Correnti	540,00			
TIT 3	Entrate extratributarie	810,00	TIT 2	Spese in C/capitale al netto del FPV [1.470-450]	1.020,00
TIT 4	Entrate in C/capitale	510,00			
TIT 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	90,00	TIT 3	Spese per incrementi di attività finanziarie	90,00
FPV	escluso quota da indebitamento [570-180]	390,00	FPV	esclusa quota da indebitamento [510-150]	360,00
TOTALE (A)		6.600,00	TOTALE (A')		6.270,00

C.
710
e
711

c. 20	deduzione Fondo TASI	30,00	deduzione FCDDE	135,00	C. 712
			deduzione F.di rischi e accanton.	15,00	
			Interventi di edilizia scolastica		C. 713
			Interventi di bonifica ambientali		C. 716
			deduzione Comune di Roma x SHOA		C. 750
			deduzione Enti Terremotati EMILIA		C. 441
TOTALE RIDUZIONI (B)		30,00	TOTALE RIDUZIONI (B')		150,00

TOTALE ENTRATE FINALI C=A-B	6.570,00	TOTALE SPESE FINALI D=A'-B'	6.120,00
------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

SALDO E = C-D **450,00**

c. 707	compensazione patto stabilità regionale orizzontale 2014-2015	
	compensazione patto stabilità nazionale orizzontale 2014-2015	
c. da 728 a 731	compensazione regionale orizzontale spese investimenti	60,00
	compensazione regionale verticale spese investimenti	
c. 732	compensazione nazionali a valere su spese investimenti	

TOTALE compensazioni F	60,00
-------------------------------	--------------

SALDO FINALE G = C-F	390,00
-----------------------------	---------------

ENTRATE ESCLUSE DAL CALCOLO DEL SALDO			SPESE ESCLUSE DAL CALCOLO DEL SALDO		
TIT 6	Accensione di prestiti	240,00	TIT 4	Rimborso prestiti	360,00
AV	AVANZO di AMM.NE	270,00	FPV	DA INDEBITAMENTO	150,00
FPV	DA INDEBITAMENTO	180,00	FCDDE	FCDDE	135,00
FT	FONDO TASI	30,00	FR	F.di rischi e accanton.	15,00
			Ded	compensazione regionale orizzontale spese investimenti	60,00
TOTALE voci di Entrata escluse		720,00	TOTALE voci di Spesa escluse		720,00

- **VANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA rispetto
al PATTO DI STABILITA'**

- **SVINCOLO DALLA CASSA**
- **POSSIBILITA' DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**
- **CRITERIO FISSO E PROGRAMMABILE**

- **SVANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA rispetto
al PATTO DI STABILITA'**

- ❖ **FPV considerato solo per il 2016**
- ❖ **ESCLUSIONE DELL'AVANZO VINCOLATO**
- ❖ **ENTI VIRTUOSI NON PREMIATI (basso indebitamento e buona capacità di riscossione)**

- **COMMA 719** *Monitoraggio del pareggio di bilancio*

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, **gli enti di cui al comma 709 trasmettono**

al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- **COMMA 720** *Certificazione del pareggio di bilancio*

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito

<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>

entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze . Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719.

- **COMMA 720** *Trasmissione del pareggio di bilancio*

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al D. Lgs. 82/2005.

La mancata trasmissione della certificazione **entro il termine perentorio del 31 marzo** costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).

Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo

- **COMMA 721** *Commissario «ad acta» per la trasmissione*

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, **in qualità di commissario ad acta**, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione **entro i successivi trenta giorni**.

- **COMMA 721**

Applicazione sanzioni

Nel caso in cui la certificazione **sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni** dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f).

[blocco assunzioni e riduzione indennità amministratori del 30%]

Sospensione trasferimenti

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

- **COMMA 722** **Impossibilita di inviare nuove certificazioni**

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710

- **COMMA 722**

la dizione “**peggioramento**” del proprio posizionamento rispetto al nuovo obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

- a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento del nuovo obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione;
- b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo;
- c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti che sulla base delle precedente certificazione risultano non aver rispettato il nuovo obiettivo di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

- **COMMA 723**

Sanzioni mancato rispetto del pareggio /1

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.

- **COMMA 723**

Sanzioni mancato rispetto del pareggio /2

- *REGIONI*

- b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

- **COMMA 723**

Sanzioni mancato rispetto del pareggio /3

c) l'ente **non può impegnare spese correnti in misura superiore** all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

per le regioni al netto delle spese per la sanità

d) l'ente **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;**

i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente.

L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

- **COMMA 723**

Sanzioni mancato rispetto del pareggio /5

e) l'ente **non può procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

=

- **COMMA 723**

Sanzioni mancato rispetto del pareggio /6

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, **con una riduzione del 30** per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello di inadempienza

- **COMMA 724**

Accertamento successivo del mancato pareggio

Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.

La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

- **COMMA 725**

Nuova certificazione

Gli enti di cui al comma 724 **sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione** al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

- **COMMA 726**

Nullità dei contratti elusivi del pareggio

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, **sono nulli**.

L'elusione può discendere, anzitutto, dalla **non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio**. Ci si riferisce, ad esempio, **all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale**, sulla base di quanto indicato nei principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, **ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato**.

- **COMMA 727**

Sanzioni pecuniarie per elusione

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

- **COMMA 728**

Patti di solidarietà

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

NB: Non è previsto il patto verticale incentivato

- **COMMA 729**

Priorità patto di solidarietà

-

Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

- **COMMA 730**

Criteria e modalità per i patti di solidarietà

Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

-

- **COMMA 730**

Tempistica patti di solidarietà

Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all.ANCI, all.UPI e alle regioni e alle province autonome, **entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano** per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. **Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome** comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731.

- **COMMA 730**

Esclusione spazi per spese correnti

Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.

GRAZIE

